

STATUTO

SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ESUS

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: SALA CONSILINA SA VIA
VISCIGLIETE 27

Numero REA: SA - 321368

Codice fiscale: 03798110650

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 31-12-2004 - Statuto completo	2
--	---

Il Presidente, terminato il proprio intervento, domanda ai presenti di intervenire.

Nessun presente ritiene di dover intervenire.

A questo punto, pertanto, il Presidente propone di passare alla fase deliberativa.

L'assemblea dei soci, preso atto di quanto esposto dal Presidente, con i voti espressi per
alzata di mano,

delibera:

all'unanimità dei soci presenti,

- di approvare senza alcuna modifica il nuovo testo di Statuto, che sostituirà integralmente
l'attuale statuto sociale, secondo il testo allegato al presente verbale sotto la lettera B" ed in
particolare l'art.3 disciplinante lo scopo e l'oggetto sociale secondo il testo letto
all'assemblea, contestualmente modificando la denominazione sociale in **"Società
Cooperativa Sociale ESUS"**.

Null'altro essendovi a deliberare l'Assemblea viene sciolta alle ore ventuno e cinquanta.

Le spese del presente atto e delle dipendenti formalità sono a carico della Società.

In relazione all'articolo 2 dello Statuto disciplinante la sede sociale, il Presidente dà atto che
la società ha sede nel Comune di Sala Consilina ed ai sensi dell'art.111 ter disposizioni di
attuazione del Codice civile ed ai fini dell'iscrizione presso il Registro delle Imprese,
l'indirizzo della società è alla via Viscigliete, n.27.

Richiesto io notaio ho redatto il presente atto del quale, unitamente a quanto allegato, ho
dato lettura al comparente che, a mia domanda, lo conferma e lo approva. Dattiloscritto su
sistema elettronico da me notaio, il presente atto consta di due fogli per facciate sei sin qui.

In originale firmato da: Renato Cestaro - Roberto Orlando (sigillo).

SEGUE QUANTO ALLEGATO: **ALLEGATO "B" RACC. N .2514**

STATUTO

della "Società Cooperativa Sociale ESUS".

**TITOLO I - COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE, SCOPO E DURATA
DELLA SOCIETA'**

ARTICOLO 1 - E' costituita una società cooperativa denominata" **"Società Cooperativa Sociale ESUS"**.

Alla società si applicano le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali sulle Cooperative e le disposizioni in materia **di società a responsabilità limitata** in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica.

ARTICOLO 2 - La Cooperativa ha sede legale in Sala Consilina all'indirizzo risultante dall'iscrizione presso il competente Ufficio del Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 111 ter delle disposizioni di attuazione del codice civile.

Il trasferimento di sede all'interno dello stesso Comune potrà essere deciso dall'organo amministrativo e non comporterà modifica dello statuto.

L'organo amministrativo della società potrà istituire e sopprimere succursali, agenzie, uffici e rappresentanze in Italia e all'estero purchè nel territorio dell'Unione Europea, mentre l'istituzione di sedi secondarie e' di competenza dell'assemblea dei soci.

La durata della Società e' fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2070 (duemilasettanta), ma potrà essere prorogata o sciolta anticipatamente con deliberazione dell'assemblea dei soci.

ARTICOLO 3 La società non ha finalità speculative. È retta e disciplina dai principi della mutualità prevalente ai sensi dagli articoli 2512, 2513, 2514, e 2515 del codice civile, avvalendosi nello svolgimento della propria attività prevalentemente delle prestazioni lavorative dei soci e si propone di ottenere, tramite la gestione in forma associata dell'azienda, continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro in forma subordinata o autonoma nelle diverse

tipologie previste dalla legge ovvero in qualsiasi altra forma con cui contribuire comunque al raggiungimento degli scopi sociali.

La tipologia dei rapporti che si intendono attuare con i soci lavoratori è disciplinata da un apposito regolamento interno ai sensi del vigente ordinamento ed in conformità dell'art. 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142.

La cooperativa si prefigge lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana ad all'integrazione sociale dei cittadini svolgendo, ai sensi dell'art.1, primo comma, lettera b), della Legge n. 381/1991 e decreto legislativo n. 460/1997, iniziative finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, al fine di rendere la loro vita rispondente ad un graduale e quanto anche parziale raggiungimento dell'autosufficienza.

In ossequio alla circolare n. 153/1996 la cooperativa si prefigge anche di gestire i servizi socio sanitari ed educativi, ai sensi dell'art. 1, primo comma, lettera a), della Legge n. 381/1991.

La cooperativa può svolgere la propria attività anche con i terzi.

La cooperativa può aderire a gruppi paritetici.

La cooperativa ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed all'integrazione sociale dei cittadini, soci e non soci, attraverso:

- la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi (art. 1 comma 1 lett. A n. 381 del 08.11.1991 e della legislazione tutta nazionale e regionale in materia vigente), fornire servizi socio-assistenziali mediante prestazione di personale ad hoc, nel rispetto delle leggi vigenti;
- lo svolgimento di attività diverse (agricole, industriali, commerciali o di servizi) finalizzate all'inserimento lavorativo di soggetti socialmente svantaggiati (art. 1 comma 1 lett. B n. 381 del 08.11.1991 e della legislazione tutta nazionale e regionale in materia vigente) mediante l'utilizzo razionale delle risorse umane e materiali a disposizione.

La cooperativa opera anche ai sensi della legge De Vito sull'occupazione giovanile nel

Mezzogiorno;

In relazione a ciò la cooperativa può svolgere la gestione, la cogestione e consulenza, stabilmente o temporaneamente, in conto proprio o per conto terzi (enti pubblici e/o privati).

La società può svolgere la gestione, la cogestione e consulenza in progetti leader, pop, Piano di Zona, o qualsiasi altro progetto promosso o finanziato da enti pubblici e/o privati (regioni, province, comunità montane, ecc.), nonché tutte le iniziative inerenti il parco del Cilento e del Vallo di Diano e le iniziative Provinciali, Regionali, Nazionali, Estere.

In conformità agli interessi e requisiti dei propri soci l'attività che costituisce l'oggetto sociale è suddivisa in attività istituzionali ed attività connesse.

ATTIVITÀ ISTITUZIONALI

La cooperativa ha lo scopo dell'integrazione sociale dei cittadini e potrà:

- organizzare e gestire servizi sociali, socio-assistenziali, socio-sanitari e socio-educativi a favore di anziani, malate di tumore, persone in fase di malattia terminale, disabili fisici e/o psichici, handicappati fisici, psichici e/o con ritardi mentali, immigrati, profughi, extracomunitari, nomadi, minori, tossicodipendenti, alcoolodipendenti, detenuti, detenuti ammessi a misure alternative ed ex detenuti ed altri soggetti bisognosi di assistenza;
- effettuare attività di servizi di assistenza domiciliare, assistenza domiciliare integrata ADI, assistenza domiciliare per minori ADM, assistenza domiciliare ragazzi handicappati, ed altri soggetti bisognosi di assistenza;
- effettuare servizio di assistenza domiciliare per anziani, handicappati, minori e/o ritenuti comunque bisognosi ed altri centri di prima accoglienza per minori a rischio, extracomunitari, ragazze madri, sofferenti aids e tutte le fasce deboli della nostra società;
- effettuare servizio di assistenza, sostegno e riabilitazione effettuati tanto presso la famiglia quanto presso la scuola o altre strutture di accoglienza anche proprie;
- effettuare attività di servizi compagnia presso il domicilio dell'utente;

- effettuare attività di assistenza in caso di situazione particolare, anche di abuso e maltrattamento;
- effettuare servizio di assistenza socio sanitario presso reparti ospedalieri, come reparti oncologici o come reparti per malati terminali;
- effettuare attività di servizi notturni, accoglienza notturna;
- effettuare gestione di servizi domiciliari o servizi tesi al reinserimento delle persone tossicodipendenti e/o alcooldipendenti;
- istituire e/o gestire centri di accoglienza ludico culturali per i giovani inseriti in particolari contesti sociali ovvero ad alto rischio di fuorvianza;
- istituire e/o gestire presidi socio sanitari tesi a supportare ed implementare le carenze logistiche e territoriali delle attuali strutture pubbliche esistenti;
- organizzare e/o gestire comunità terapeutiche, comunità di recupero, comunità alloggio per malati AIDS, case di riposo, strutture intermedie e/o di residenze, case famiglie, centri diurni e sociali, strutture intermedie, residenziali e/o semiresidenziali di accoglienza e socializzazione, centri riabilitativi, case protette, asilo nido, ludoteche, scuole materne, centri di riabilitazione psico-motoria, centri di accoglienza, centri di prima accoglienza e seconda accoglienza, centri di servizi per immigrati anche extracomunitari, altre strutture con carattere animato e finalizzate al miglioramento della qualità della vita, nonché altre iniziative per il tempo libero ed il turismo sociale;
- effettuare l'organizzazione e/o gestione di casa alloggio per parenti di degenti in Ospedale;
- effettuare l'organizzazione e/o gestione centro accoglienza temporanea;
- effettuare l'organizzazione e/o gestione centro ascolto;
- effettuare l'organizzazione e/o gestione di consultorio e dormitorio;
- organizzare e gestire centri di accoglienza e recupero e strutture di accoglienza per persone anziane autosufficienti e non, nonché servizi integrati per residenze protette;

- effettuare attività distribuzioni pasti, trasporti infermi, asili nido.

Per il raggiungimento di tali scopi la cooperativa potrà avvalersi della collaborazione, anche sotto forma di volontariato, di personale medico di ogni specialità, personale paramedico e socio-assistenziale, di sociologi, pedagoghi, psicologi e professionisti in genere come maestre, ed insegnanti di qualsiasi indirizzo di artigiani vari e, più in generale di chiunque possa contribuire al meglio ed a vario titolo al raggiungimento degli scopi sociali;

- progettare e gestire attività di ricerca e di progetti formativi e di aggiornamento professionale su i temi inerenti l'attività in oggetto, attività di formazione, o consulenza per personale da inserire nella gestione dei centri suindicati, attività di formazione professionale, orientamento e inserimento lavorativo, attività di consulenza e progettazione sociale a valere sia su leggi nazionali, sia comunitarie sia regionali;

- organizzare e/o gestire spazi all'aperto o chiusi, pubblici o privati, da attrezzare per attività sportive o di tempo libero svago;

- organizzare e gestire parchi e giardini pubblici.

ATTIVITÀ CONNESSE

- effettuare la gestione musei, biblioteche, centri ricreativi, teatri, multisale, centro polifunzionale, sportello turistico, impianti sportivi, con possibile somministrazione di alimenti e bevande;

- effettuare la pubblicazione di libri, opuscoli, periodici, materiale pubblicitario, manifesti;

- effettuare servizio di pulizie e manutenzioni generali e speciali, sia per privati che per le pubbliche amministrazioni, enti locali, ospedali, (statali, parastatali, regionali), sia direttamente che per assegnazione da parte di organismi consortili dei quali la cooperativa facesse parte;

- effettuare servizio di pulizia e manutenzione stradale;

- effettuare servizio di pulizia civile, industriale ed ecologica per interni ed esterni in genere;

- effettuare servizi di raccolta rifiuti solidi e urbani, raccolta differenziata e azioni utili

all'ambiente e allo sviluppo compatibile, la compattazione, il recupero ed il riutilizzo e la commercializzazione del vetro, della plastica, di poliaccoppiati della carta, del cartone, dell'alluminio, dei materiali ferrosi e non ferrosi, del legno dei pneumatici, del materiale inerte, del materiale organico, dei componenti ed accessori ;

- effettuare attività produttive sulla base del riciclaggio di alluminio, carta, motori, cavi elettrici, computers, metalli, pvc, vetro, plastica, toner, materiali per ufficio;

- prestare servizi in materia di ecologia e di tutela dell'ambiente (servizi connessi alla raccolta, servizi di nettezza urbana, smaltimento, riciclaggio e riutilizzazione dei rifiuti nonché alla vigilanza e controllo dell'ambiente);

- effettuare la rivalorizzazione dell'ambiente, attraverso la raccolta differenziata e non, attraverso la raccolta, il trasporto ed il trattamento dei rifiuti speciali, tossici, nocivi, nonché la depurazione dei rifiuti liquidi con conseguente trasporto e smaltimento degli stessi, compattazione, trasferimenti in discarica e smaltimento degli stessi, gestioni di reti fognanti;

- effettuare la pulizia di spazi ed aree pubbliche, servizi di pulizia e strade comunali con spazzamento sia manuale che meccanico;

- effettuare l'attività di pulizie edifici pubblici e privati, strutture industriali, sanitarie e scuole, attività di lavaggio e disinfezione dei cassonetti raccolta RSU, assistenza, riparazione e manutenzione di cassonetti RSU, innaffiamento e lavaggio e pulizie strade pubbliche e private, sturamento fognature e pulizia tombini, disinfestazione e derattizzazione, gestione e pulizia impianti di depurazione, pulizia, lavaggio e disinfestazione di cassonetti, macchinari ed attrezzature contenenti rifiuti di qualsiasi natura;

- effettuare la gestione, manutenzione e servizi cimiteriali per conto dei privati o di enti pubblici (tumulazioni, esumazioni, inumazioni ed esumazioni);

- effettuare servizi di pubbliche affissioni, gestione e custodia di parcheggi pubblici e/o privati, viabilità e posteggio veicolo, manutenzione aree verdi attrezzate e non, manutenzione

ordinaria (idraulica, pitturazione, muratura, elettrica) di strutture pubbliche e private;

- gestire mense aziendali e refettori scolastici;
- gestire interventi per la difesa dell'ambiente compresi la manutenzione ed il mantenimento;
- promuovere, realizzare e gestire impianti ricettivi per il turismo e l'agriturismo, nonché impianti sportivi e riabilitativi;
- attività di guide per percorsi agri-turistici;
- effettuare servizi in materia di informazione turistica connessi alla fruizione dei beni culturali siti nel Vallo di Diano e non;
- effettuare lavori di sistemazione e manutenzione di spazi verdi e urbani, compresi gli arredi, la segnaletica stradale, la potatura di alberi;
- gestire impianti e servizi comunali;
- gestire centri informa-giovani;
- gestire centri di raccolta e smistamento pacchi e corrispondenza;
- gestire centri di elaborazione dati, censimenti ed elaborazione dati statistici.

Per il conseguimento dell'oggetto sociale, la cooperativa potrà esercitare tutte le attività di interesse comune o utili per il raggiungimento degli scopi sociali, nelle forme e nei modi che si riveleranno di volta in volta più convenienti ed opportuni, e partecipare a gare di appalto di Enti pubblici e privati.

La cooperativa potrà stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci istituendo una sezione di attività disciplinata da apposito regolamento per la raccolta di prestiti sociali limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, ai sensi dell'articolo 12 della Legge n. 127 del 17 febbraio 1971, della Legge 27 febbraio 1985 n. 49 e dell'articolo 10 della Legge 31 gennaio 1992 n. 59.

Detta sezione di attività verrà attivata con i limiti e le modalità disposte dalla deliberazione del CICR in attuazione dell'articolo 3 comma 3° lettera a) del D.L. 14 dicembre 1992 n. 481/92

e dell'articolo 11 del D.Lgs.1 settembre 1993 n. 385 ed eventuali successive modifiche ed integrazioni.

La società potrà, in via secondaria, per il raggiungimento degli scopi sociali:

- compiere tutte le operazioni industriali, commerciali, immobiliari, mobiliari e finanziarie, queste ultime in via non prevalente e non nei confronti del pubblico;
- assumere partecipazioni, sempre in via non prevalente e non nei confronti del pubblico, in società, enti di qualsivoglia natura e consorzi esistenti o da costituire, aventi scopi analoghi o comunque funzionali al raggiungimento del proprio oggetto sociale;
- concedere, in via strettamente strumentale al conseguimento dell'oggetto sociale e senza carattere di professionalità, fidejussioni, avalli ed altre garanzie in genere, anche a favore di terzi.

Il tutto nel rispetto delle disposizioni di legge ed in particolare della normativa in tema di intermediazione e di attività riservate agli iscritti a collegi, ordini e albi professionali.

Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici, ai sensi dell'art. 2516 del codice civile, deve essere rispettato il principio di parità di trattamento nei confronti dei soci.

In funzione della qualità e quantità dei rapporti mutualistici la parità di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni.

TITOLO II - SOCI

CAPO I - SOCI, RESPONSABILITA', REQUISITI, CONDIZIONI E PROCEDURA DI AMMISSIONE, LIMITI MINIMI DI SOTTOSCRIZIONE DI QUOTE DI CAPITALE SOCIALE

ARTICOLO 4 - Il numero dei soci e' illimitato e comunque non può essere inferiore a quello stabilito dalle leggi che disciplinano l'attività delle società cooperative.

Possono essere soci cooperatori tutti coloro che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, che esercitano arti o mestieri attinenti all'impresa esercitata dalla cooperativa e che per la

loro effettiva capacità di lavoro e specializzazione professionale possano partecipare direttamente ai lavori dell'impresa sociale e attivamente cooperare al suo esercizio e sviluppo e che non abbiano interessi contrastanti con la cooperativa.

E' fatto divieto ai soci di essere iscritti a cooperative concorrenti che perseguono identici scopi sociali. E' fatto divieto, senza espresso consenso del Consiglio di Amministrazione, di prestare lavoro subordinato a favore di terzi.

E' consentita l'ammissione a soci cooperatori di elementi tecnici e amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento dell'ente e comunque nei limiti stabili dalla legge.

Possono essere ammessi soci volontari che prestano la loro opera gratuitamente ai sensi dell'art. 2 della legge 8 novembre 1991, n. 381.

Il numero dei soci volontari non può superare la metà del numero complessivo dei soci.

I soci volontari sono iscritti in un'apposita sezione del libro soci.

Possono essere ammessi come soci ai sensi dell'art. 11) della legge 8 novembre 1991, n. 381 anche persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività della Cooperativa.

Possono aderire alla Cooperativa persone esercenti attività di assistenza e di consulenza ai sensi dell'art. 10) della legge 8 novembre 1991, n. 381.

Possono essere inseriti soci in formazione o in inserimento, ai sensi dell'art. 2527 c.c. e con i limiti ivi contenuti, in ragione dell'interesse alla formazione ed al loro inserimento nell'impresa per un massimo di 5 anni. Tale socio di norma partecipa alle assemblee senza diritto di voto. Al termine del periodo quinquennale questo è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori.

Non possono essere soci coloro che, esercitando in proprio imprese identiche o affini a quella della cooperativa, svolgano un'attività effettivamente concorrente o in contrasto con

quella della cooperativa stessa. A tal fine, l'organo amministrativo dovrà valutare i settori ed i mercati economici in cui operano i soci, nonché le loro dimensioni imprenditoriali.

ARTICOLO 5 - Chi intende diventare socio cooperatore deve presentare domanda all'organo amministrativo indicando:

- a) nome, cognome o denominazione, luogo e data di nascita, domicilio o sede legale, cittadinanza o nazionalità, eventuale numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese o altri Registri;
- b) la dichiarazione di attenersi all'atto costitutivo e allo statuto della società nonché alle delibere già legalmente adottate dagli organi sociali, nonché ai regolamenti interni.
- c) la dichiarazione di sottoscrivere la quota sociale;
- d) la dichiarazione, ai sensi dell'art. 2528 del codice civile, di versare il sovrapprezzo, la cui misura sarà stabilita annualmente dall'assemblea;
- e) **l'indicazione della effettiva attività svolta, della eventuale capacità professionale maturata nei settori di cui all'oggetto della cooperativa, delle specifiche competenze possedute nonché del tipo e delle condizioni dell'ulteriore rapporto di lavoro che intende instaurare in conformità con il presente statuto e con l'apposito regolamento.**

L'organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti richiesti dalla Legge e dal presente statuto e l'inesistenza delle cause di incompatibilità, delibera in merito alla domanda ai sensi dell'art. 2528 del codice civile; è in facoltà dell'organo amministrativo inserire il candidato che abbia fatto domanda nella categoria speciale dei soci in ragione dell'interesse del medesimo alla formazione ovvero dell'interesse all'inserimento nell'impresa, di cui all'art. 2527 C.C., con i limiti ivi previsti.

L'organo amministrativo deve entro 60 (sessanta) giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione, comunicandola all'interessato. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'organo amministrativo, chi l'ha proposta può, entro 60

(sessanta) giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione.

La delibera di ammissione dovrà essere comunicata all'interessato e annotata a cura dell'organo amministrativo nel libro dei soci.

La delibera di ammissione diventerà operativa e sarà annotata nel libro dei soci solamente dopo che il richiedente abbia effettuato i versamenti richiesti.

L'organo amministrativo nella relazione al bilancio illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

I soci cooperatori sono obbligati:

- a sottoscrivere e a versare la quota sociale, il cui importo non potrà essere inferiore né superiore ai limiti consentiti dalle vigenti leggi;
- a versare il sovrapprezzo ai sensi dell'art. 2528 del codice civile con le modalità e per l'importo annualmente determinati dall'assemblea;
- all'osservanza dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni regolarmente adottate dagli organi sociali;
- **a mettere a disposizione le loro capacità professionali e il loro lavoro in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la cooperativa stessa, come previsto nell'ulteriore rapporto instaurato e ferme restando le esigenze della cooperativa.**

CAPO II - MODI DI SCIoglimento DEL RAPPORTO SOCIALE E CAUSE SOTTOSTANTI

ARTICOLO 6 - La qualità di socio cooperatore si perde per recesso, esclusione e per causa di morte se gli eredi o legatari del socio defunto non hanno i requisiti.

ARTICOLO 7 - Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio

- che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- che non si trovi piu' in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- **il cui rapporto di lavoro-subordinato, autonomo o di altra natura - sia cessato per qualsiasi motivo.**

Il recesso è ammesso per i soci in regola con gli impegni sociali e deve essere motivato. Avviene su domanda scritta del socio inviata con raccomandata, ai sensi dell'art. 2532 del codice civile, all'organo amministrativo il quale deve esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può fare opposizione innanzi al Tribunale.

Il recesso, ai sensi dell'art. 2532 terzo comma del codice civile, ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda. Per i rapporti mutualistici tra socio e società il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

Il recesso non può essere parziale.

ARTICOLO 8 - L'esclusione e' deliberata dall'organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio cooperatore:

- che, ai sensi dell'art. 2043 del del codice civile, cagioni alla Cooperativa con fatti dolosi o colposi un danno ingiusto;
- che venga condannato per reati con sentenza penale passata in giudicato;
- che svolga in proprio imprese identiche o affini con quelle della società;
- nei cui riguardi sia stata avviata una procedura fallimentare o una qualsiasi procedura concorsuale;
- **che abbia subito un provvedimento di licenziamento per giustificato motivo oggettivo**

nell'ambito delle fattispecie disciplinate da norme di legge ai fini dell'erogazione di strumenti pubblici a sostegno del reddito dei lavoratori;

- che nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato subisca un provvedimento di licenziamento per motivi disciplinari, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;

- il cui ulteriore rapporto di lavoro non subordinato sia stato risolto dalla cooperativa per inadempimento;

- che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'articolo 4 senza la prevista autorizzazione dell'organo amministrativo.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione innanzi al Tribunale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.

A seguito del recesso e dell'esclusione del socio lavoratore si risolve l'ulteriore rapporto di lavoro instaurato ai sensi dei precedenti articoli.

ARTICOLO 9 - In caso di morte gli eredi del socio defunto hanno diritto di subentrare nella qualità di socio, a condizione che posseggano i requisiti previsti per l'ammissione; l'accertamento di tali requisiti e' effettuato con delibera dell'organo amministrativo. In caso di accertamento negativo, spetta agli eredi il rimborso della quota effettivamente versata ed eventualmente rivalutata, nella misura e con le modalità di cui al successivo articolo 10 (dieci).

In caso di pluralità di eredi o legatari, questi debbono nominare un rappresentante comune, salvo che la quota sia divisibile e la società consenta la divisione.

ARTICOLO 10 - I soci cooperatori receduti ed esclusi e gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto al rimborso delle quote di capitale sociale effettivamente versate comprensive del sovrapprezzo, se versato, qualora sussista nel patrimonio della società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'articolo 2545 quinquies terzo comma del codice civile.

La liquidazione delle quote sociali avrà luogo, ai sensi dell'art 2535 del codice civile, sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale si è verificato, limitatamente al socio, e comunque in misura mai superiore all'importo effettivamente versato, salvo il diritto di ritenzione spettante alla Cooperativa fino alla concorrenza di ogni eventuale credito.

Il pagamento deve essere effettuato entro centottanta giorni dall'approvazione del precitato bilancio e potrà essere corrisposto in piu' rate in osservanza dell'articolo 2535 del codice civile. Le quote per le quali non sarà chiesto il rimborso nel termine di cinque anni dalla perdita della qualità di socio saranno devolute, con delibera dell'organo amministrativo, a riserva straordinaria.

ARTICOLO 11 - Il socio che cessa di far parte della Cooperativa e' responsabile verso la società e verso i terzi secondo le prescrizioni dell'articolo 2536 del Codice Civile.

ARTICOLO 12 - Le quote sono sempre nominative.

Le quote sociali non possono essere cedute e non possono essere sottoposte a pegno o vincolo di qualsiasi natura, se la cessione non e' autorizzata dall'organo amministrativo.

Ai sensi dell'art. 2530 del codice civile, il socio che intende trasferire la propria quota deve darne comunicazione all'organo amministrativo con lettera raccomandata. Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso tale termine il socio e' libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel Libro Soci l'acquirente che abbia i requisiti per diventare socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato e contro il diniego il socio, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, puo' proporre opposizione al Tribunale.

TITOLO III - PATRIMONIO E SPESE DI GESTIONE

CAPO I - COMPOSIZIONE DEL PATRIMONIO

ARTICOLO 13 - Il patrimonio della Società e' costituito:

a) dal capitale sociale che è variabile ed e' formato da un numero illimitato di quote il cui valore non potrà essere inferiore ne superiore ai limiti consentiti dall'art. 2525 del codice civile;

b) dalla riserva legale;

c) dall'eventuale sovrapprezzo quote

d) dalla riserva straordinaria

e) da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea e/o previsto per legge

Per le obbligazioni sociali, ai sensi dell'art. 2518 del codice civile, risponde solo la società con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nei limiti delle quote sottoscritte.

Il patrimonio di cui sopra deve essere destinato unicamente al raggiungimento degli scopi sociali.

Le riserve sono indivisibili ai sensi e per gli effetti dell'art. 2545 ter C.C. e non possono essere distribuite tra i soci neppure in caso di scioglimento della società.

TITOLO IV - ORGANISOCIALI: FUNZIONAMENTO E POTERI

CAPO I - GLI ORGANISOCIALI

ARTICOLO 14 - Sono organi della società:

l'Assemblea dei Soci;

L'organo amministrativo

il Collegio Sindacale.

CAPO II - ASSEMBLEA DEI SOCI

ARTICOLO 15 - Le decisioni di competenza dei soci sono adottate con metodo assembleare.

L'assemblea è costituita da tutti i soci.

CONVOCAZIONE. L'assemblea e' convocata dall'Amministratore Unico o dal Presidente del

Consiglio di Amministrazione mediante avviso da affiggersi nei locali della sede sociale e da spedirsi o consegnarsi ai soci, nel domicilio risultante dal libro dei soci, agli altri componenti dell'organo amministrativo ed ai sindaci ed al revisore, se nominati, almeno otto giorni prima dell'adunanza. La spedizione dell'avviso di convocazione può essere effettuata anche mediante telefax o e-mail inviata ai soci, rispettivamente al numero o all'indirizzo risultante dal libro dei soci, agli altri componenti dell'organo amministrativo ed ai sindaci ed al revisore, se nominati, almeno otto giorni prima dell'adunanza.

Nell'avviso di convocazione deve essere indicato il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare, nonché la data dell'eventuale seconda convocazione, da tenersi almeno ventiquattro ore dopo la prima convocazione.

L'assemblea può essere convocata dovunque, anche fuori della sede sociale, purché nel territorio nazionale.

In mancanza di regolare convocazione, l'assemblea è validamente costituita in forma totalitaria quando ad essa partecipano tutti i soci aventi diritto al voto e quando tutti gli amministratori e i sindaci, se nominati, siano presenti o informati della riunione e nessuno si opponga alla trattazione dell'argomento. Ai fini di verificare la validità dell'assemblea totalitaria, gli amministratori e i sindaci, eventualmente assenti, dovranno rilasciare una dichiarazione scritta di essere stati tempestivamente informati della riunione e di non opporsi alla trattazione degli argomenti, e tale dichiarazione verrà conservata tra gli atti della società.

L'assemblea per l'approvazione del bilancio deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; e' fatta salva la convocazione entro centottanta giorni nei limiti ed alle condizioni previsti dal secondo comma dell'art. 2364 del codice civile.

DIRITTO DI INTERVENTO E DI VOTO. Hanno diritto di voto in assemblea i soci iscritti da almeno 90 (novanta) giorni nel Libro Soci ed ogni socio cooperatore ha diritto ad un voto,

qualunque sia l'ammontare della quota posseduta.

PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA. L'assemblea e' presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di amministrazione; in mancanza l'assemblea designa il proprio Presidente a maggioranza assoluta. Con la stessa maggioranza l'assemblea nomina pure un segretario, anche non socio.

Il Presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.

COMPETENZE. I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla Legge o dal presente Statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentino almeno 1/3 (un terzo) dei voti spettanti ai soci sottopongono alla loro approvazione.

All'Assemblea e' inderogabilmente attribuito il potere di:

- a) - approvare il bilancio consuntivo dell'esercizio sociale ed eventualmente il bilancio preventivo;
- b) - deliberare sulla destinazione degli eventuali utili e sulla copertura delle perdite;
- c) - procedere alla nomina e revoca degli amministratori, dei sindaci e del revisore;
- d) - deliberare l'eventuale compenso da corrispondersi agli Amministratori per la loro attività e determinare il compenso annuale dei sindaci e del revisore;
- e) - deliberare sulla responsabilità degli amministratori, dei sindaci e del revisore;
- f) - deliberare sulla destinazione dei fondi eventualmente accantonati per fini di mutualità;
- g) - deliberare sull'eventuale erogazione di ristorni;
- h) - deliberare, all'occorrenza, un piano di crisi aziendale, con le relative forme d'apporto, anche economico, da parte dei soci lavoratori ai fini della soluzione della crisi, nonché, in presenza delle condizioni previste dalla legge, il programma di mobilità;**
- i) - deliberare sulle domande di ammissione non accolte dal Consiglio

l) - deliberare sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, sulla proroga della durata o sullo scioglimento anticipato della società';

m) - deliberare sulla decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modifica dell'oggetto sociale determinato dall'atto costitutivo e dallo Statuto;

n) - deliberare sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori;

o) - approvare i regolamenti interni sul funzionamento della società;

p) - deliberare su ogni altra materia espressamente attribuita dalla Legge alla sua competenza.

COSTITUZIONE E DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA. In prima convocazione l'Assemblea e' regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà piu' uno dei soci aventi diritto al voto e delibera a maggioranza assoluta dei voti dei presenti o rappresentati.

In seconda convocazione l'Assemblea e' regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto e delibera a maggioranza assoluta dei voti dei presenti o rappresentati su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

Sono fatte salve le eventuali diverse e più elevate maggioranze richieste inderogabilmente dalla Legge o dal presente Statuto.

VERBALIZZAZIONE. 15. Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio.

Per le delibere che comportano modifica dell'atto costitutivo e dello statuto sociale e negli altri casi previsti dalla legge il verbale deve essere redatto dal notaio.

Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e i voti rappresentati da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

CAPO III - ORGANO AMMINISTRATIVO

ARTICOLO 16 - La società' e' amministrata da un Amministratore Unico, o da un numero di amministratori da tre a cinque, anche non soci, eletti ed individuati nel numero dai soci per il periodo determinato dagli stessi non superiore a tre esercizi.

In caso di pluralità di amministratori essi agiranno sotto forma di Consiglio di Amministrazione oppure, a scelta dei soci all'atto della nomina, disgiuntamente o congiuntamente con le modalità' di cui agli articoli 2257 e 2258 C.C..

Gli amministratori sono rieleggibili e sono revocabili in ogni tempo dai soci, salvo il diritto dell'amministratore al risarcimento se la revoca avviene senza giusta causa.

L'Amministratore Unico deve essere scelto unicamente tra i soci cooperatori.

In caso di nomina del Consiglio d'Amministrazione gli Amministratori possono essere scelti anche tra i non soci ma la maggioranza degli Amministratori deve essere scelta tra i soci cooperatori ovvero tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche ai sensi dell'art. 2542 C.C.

Se vengono a mancare uno o più amministratori, quelli rimasti in carica dovranno proporre all'assemblea dei soci di adottare la decisione per la nomina dei nuovi amministratori, i quali scadranno insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.

ARTICOLO 17 - L'organo amministrativo e' investito dei piu' ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società' ed ha facoltà' di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale che non siano dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto attribuiti alla esclusiva competenza dell'assemblea dei soci.

L'organo amministrativo può, con procura, nominare procuratori della società' per determinati atti o categorie di atti.

ARTICOLO 18 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i suoi membri un Presidente e, se del caso, un Vice Presidente, a

meno che non vi abbia già provveduto l'assemblea dei soci all'atto della nomina del Consiglio stesso.

Il Consiglio si raduna anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia, nel luogo indicato nell'avviso di convocazione tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario e quando ne sia fatta domanda scritta da almeno la metà dei membri o dai sindaci effettivi o dal revisore, se nominati.

L'avviso di convocazione è fatto con lettera raccomandata a.r. o consegnata a mano, da spedire almeno cinque giorni prima, ed in caso di urgenza a mezzo di telefax o e-mail da spedire almeno due giorni prima della data fissata per la riunione a ciascun membro del Consiglio ed ai sindaci effettivi o al revisore, se nominati.

La riunione del Consiglio è valida, anche in mancanza di regolare convocazione, qualora siano presenti tutti i consiglieri in carica ed i sindaci o il revisore, se nominati.

Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente e, in sua assenza, ove esista, dal Vice Presidente o dal Consigliere Delegato. In mancanza, sono presiedute dal Consigliere più anziano d'età.

È ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di Amministrazione si tengano per videoconferenza o teleaudioconferenza a condizione che:

- 1) sia consentito al Presidente del Consiglio, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;
- 2) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- 3) siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire.

Verificandosi questi requisiti, la riunione si considererà tenuta nel luogo ove si trova il

Presidente e il soggetto verbalizzante.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio e' necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei presenti.

Il Consiglio di Amministrazione puo' delegare proprie attribuzioni in tutto o in parte singolarmente ad uno o più dei suoi componenti, ivi compreso il presidente determinando i limiti della delega e dei poteri attribuiti.

Ai sensi dell'articolo 2544 primo comma del codice civile non possono essere delegati dagli amministratori, oltre le materie previste dagli articoli 2381 e 2475 comma quinto del codice civile, i poteri in materia di ammissione, recesso, esclusione dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci.

ARTICOLO 19 All'Amministratore Unico, al Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in mancanza, al Vice Presidente oppure, in caso di amministrazione plurima disgiuntiva o congiuntiva, ai singoli amministratori disgiuntamente o congiuntamente, e' attribuita la rappresentanza legale della società' con firma libera.

In caso di assenza o impedimento del Presidente del Consiglio di Amministrazione, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice Presidente. Il concreto esercizio dei poteri di rappresentanza da parte del Vice Presidente attesta nei confronti dei terzi l'assenza o l'impedimento del Presidente e esonera i terzi da ogni accertamento e responsabilità'.

ARTICOLO 20 - Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio.

Per le suddette cariche i soci potranno determinare un emolumento annuo nonche' una indennità per la cessazione del rapporto che potrà essere garantita anche mediante la stipula di idonea polizza assicurativa.

CAPO IV - COLLEGIO SINDACALE

ARTICOLO 21 - La nomina del Collegio Sindacale e' facoltativa finche' non ricorrano le

condizioni di cui al secondo e terzo comma dell'art. 2477 del codice civile.

Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e due sindaci supplenti, scelti tra gli iscritti nel Registro dei Revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia. L'assemblea nomina il Presidente del Collegio stesso.

Non possono essere nominati alla carica di sindaco, e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2399 c.c.

I sindaci restano in carica per tre esercizi con scadenza alla data della decisione dei soci che approva il bilancio relativo al terzo esercizio della carica e sono rieleggibili. Possono essere revocati solo per giusta causa; la decisione di revoca deve essere approvata con decreto del tribunale, sentito l'interessato.

Il Collegio Sindacale ha i doveri ed i poteri previsti dagli articoli 2403 e seguenti del Codice Civile ed esercita il controllo contabile con le funzioni stabilite dall'art. 2409-ter del Codice Civile.

ARTICOLO 22 - Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto, si applicano al Collegio Sindacale tutte le disposizioni previste in materia di Collegio Sindacale della società a responsabilità limitata.

CAPO V - REVISORE

ARTICOLO 23 – In alternativa al Collegio Sindacale, nei casi in cui non sia obbligatorio nominare tale organo, può essere nominato con le stesse modalità di nomina e con gli stessi poteri un Revisore iscritto presso il Registro dei Revisori Contabili istituito presso il Ministero della Giustizia.

Il revisore resta in carica per tre esercizi con scadenza alla data della decisione dei soci che approva il bilancio relativo al terzo esercizio della carica ed è rieleggibile; decade dall'ufficio al momento dell'iscrizione nel Registro delle Imprese della nomina del Collegio sindacale.

Il revisore svolge le funzioni di cui all'art. 2409 ter C.C.; si applica inoltre la disposizione di

cui all'art. 2409 sexies C.C.

TITOLO V - ESERCIZIO SOCIALE, DESTINAZIONE DEGLI UTILI DI ESERCIZIO E COPERTURA DELLE PERDITE, RISTORNI

CAPO I - L'ESERCIZIO SOCIALE

ARTICOLO 24 - L'esercizio sociale si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio con il conto economico e la nota integrativa redigendo la relazione al bilancio nella quale dovranno essere specificatamente indicati i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico ai sensi dell'art. 2545 del codice civile e, in modo separato, i dati relativi all'attività svolta con i soci, distinguendo eventualmente le diverse gestioni mutualistiche ai sensi dell'art. 2545 sexies del codice civile.

ARTICOLO 25 - In considerazione degli scopi societari che escludono ogni fine speculativo di lucro, l'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dei ristorni nei nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dal successivo art. 26 (ventisei) e del Regolamento Interno e sulla distribuzione degli utili annuali destinandoli:

- a) - una quota a riserva legale, nella misura prevista dalla legge;
- b) - una quota al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione nella misura del 3% (tre per cento) ai sensi dell'art. 8 Legge 31 gennaio 1992, n. 59;
- c) a rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;
- d) - ai soci cooperatori in forma di dividendo nella misura che verrà stabilita dall'Assemblea e che non potrà superare in ogni caso l'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- e) a riserva straordinaria;
- f) ad ogni altro fondo costituito dall'assemblea e/o previsto per legge;

g) una quota ad appositi fondi di accantonamento o mutualistici da devolversi a copertura dei costi per la realizzazione di scopi sociali prescelti dall'Assemblea.

CAPO II - RISTORNI

ARTICOLO 26 – La cooperativa deve riportare separatamente nel bilancio i dati relativi all'attività con i soci distinguendo eventualmente le diverse gestioni mutualistiche.

L'assemblea che approva il bilancio può deliberare l'erogazione del ristorno ai soci cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo apposito regolamento.

Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori in proporzione alla qualità e quantità degli scambi mutualistici intrattenuti dal socio e secondo le concrete modalità previste dal Regolamento Interno della società, che stabilisce i criteri di ripartizione i quali, in via generale, devono considerare le ore di lavoro, la qualificazione, specializzazione, anzianità ed esperienza lavorativa.

I risultati di esercizio erogabili ai soci in proporzione alla qualità e quantità degli scambi mutualistici non possono superare il valore dell'utile conseguito dalla cooperativa nello svolgimento dell'attività svolta con i soci.

TITOLO VI - SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

ARTICOLO 27 - La società si scioglie per deliberazione dell'assemblea dei soci e per le altre cause di scioglimento previste dalla legge.

Alla denominazione sociale deve essere aggiunta l'indicazione che trattasi di società' in liquidazione.

La società può in ogni momento revocare lo stato di liquidazione, previa eventuale eliminazione della causa di scioglimento, con deliberazione dell'assemblea straordinaria dei soci, con gli effetti di cui all'art. 2487-ter del codice civile.

TITOLO VII - MUTUALITA' PREVALENTE

ARTICOLO 28 - In conformità dell'art. 2514 C.C.:

- E' vietata la distribuzione di dividendi ai soci cooperatori in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato.

- E' vietato remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi.

- E' vietato distribuire riserve tra i soci cooperatori.

- In caso di scioglimento della cooperativa e' obbligatoria la devoluzione dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione dello sviluppo e della cooperazione di cui alla legge 31 gennaio 1992, numero 59.

Tali clausole relative ai requisiti della mutualità prevalente sono inderogabili e devono essere di fatto osservate.

TITOLO VIII - REGOLAMENTO INTERNO

ARTICOLO 29 - Il funzionamento della Cooperativa e' disciplinato da un regolamento interno da compilarsi a cura dell'organo amministrativo e da approvarsi dall'Assemblea dei soci con le maggioranze previste dal presente Statuto.

TITOLO IX - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

ARTICOLO 30 - Tutte le controversie che dovessero insorgere tra i soci nonche' tra società e soci in relazione al rapporto sociale o all'interpretazione e all'esecuzione del presente statuto e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, quelle promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero nei loro confronti, purché compromettibili, verranno deferite a un Arbitro Unico nominato dal Presidente del Tribunale nel cui circondario ha sede la società.

Non possono essere oggetto di clausola compromissoria le controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del pubblico ministero.

L'Arbitro giudicherà secondo equità e senza formalità e il suo giudizio sarà inappellabile, salvo quanto disposto dal D.LGS. 17 gennaio 2003, n. 5.

Le modifiche alla presente clausola compromissoria, devono essere approvate con delibera dell'assemblea straordinaria dei soci con la maggioranza di almeno i due terzi dei voti spettanti ai soci. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso a sensi del precedente art. 7.

TITOLO X - DISPOSIZIONI GENERALI E TRANSITORIE

ARTICOLO 31 - Per quanto non contemplato dal presente statuto valgono le vigenti disposizioni di legge.

In originale firmato da: Renato Cestaro - Roberto Orlando notaio (sigillo).

Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'Art. 20 comma 3 D.P.R. 445/2000 che si trasmette ad uso Registro Imprese.

Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite l'autorizzazione N.ro 14811 del 05.11.2001 del Ministero delle Finanze - Dip. Delle Entrate - Ufficio delle Entrate di Salerno.